

**15. SEZ. III CIVILE SENTENZA N. 9982 DEL 08 MAGGIO 2014**

***Compensi – Pluralità di parti assistite – Trattazione di questioni differenti – Liquidazione unica***

Ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche, dovendosi osservare che se una delle parti è stata dichiarata estranea ai fatti di causa la relativa difesa, sia pure fatta dallo stesso difensore, abbia comportato la trattazione di questioni differenti.